



COMUNE DI VALGUARNERA

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N 48 DEL 11/03/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMI DI ACCORDO CON IL TRIBUNALE DI ENNA E L'UEPE DI CALTANISSETTA PER SVOLGIMENTO LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' PRESSO IL COMUNE.

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE		PRESENTE	ASSENTE
Draià Francesca	SINDACO	X	
Greco Concetta	VICE SINDACO	X	
Trovato Alfonso	ASSESSORE		X
Serravalle Vincenzo	ASSESSORE	X	
Riccobene Fabio	ASSESSORE		X
		3	2

Regolarità Tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore AA.GG.
All. n. (2) che è parte integrante dell'atto deliberativo

Regolarità Contabile attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Finanziario
All. n. (3) che è parte integrante dell'atto deliberativo

L'anno duemilasedici, il giorno 11, del mese di marzo, alle ore 13,35, nella sede Municipale del Comune di Valguarnera

LA GIUNTA COMUNALE

Con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Alfredo Verso

VISTO l' O.R.E.L.

VISTA la L.R. n° 44/91;

Visto l'art.12 della L.R. 30/00;

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

Vista la delibera di G.C. n. 46 del 24/06/2015

Vista la proposta del Responsabile del Settore AA. GG, (allegato n. 1)

Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica (allegato n. 2)

Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile (allegato n. 3)


Ritenuto che la sottoscrizione dei pareri ai sensi dell'art 12 della LR 30/00 equivale ad attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento.

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati;

DELIBERA

- 1. Approvare** la proposta (all.1) redatta dal Responsabile del Settore Affari Generali su direttiva del Sindaco, che fa parte integrante del presente atto.
- 2. Autorizzare** il Sindaco a sottoscrivere apposite convenzioni, secondo gli schemi allegati.


L'Assessore Anziano
Alfonso Trovato

(**FRANCETTA GRECO**)


Il Segretario Comunale
Alfredo Verso



Il Sindaco
Francesca Draia





(All. 1)

COMUNE DI VALGUARNERA

OGGETTO: Approvazione schemi di accordo con il Tribunale di Enna e l'UEPE di Caltanissetta per svolgimento lavoro di pubblica utilità presso il Comune.

Propone il Responsabile del Settore AA.GG. su direttiva del Sindaco

- **Premesso** che fra il Tribunale di Enna e l'UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) di Caltanissetta è stato sottoscritto un accordo quadro per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001;
- **Che** ai sensi di tale accordo, l'UEPE fra l'altro si è impegnato a favorire l'attuazione delle norme sul lavoro di pubblica utilità, incentivando enti, cooperative sociali e organizzazioni di volontariato ad aderire a tale iniziativa;
- **Che** a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 224 bis del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della strada) il Giudice di Pace e – in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 142 e dell'art. 73 comma V bis del D.P.R. 309 del 1990 e degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della strada) – il Giudice monocratico, possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena alternativa del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- **Che** l'art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art. 54, comma 6 del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato Decreto Ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- **Che** il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali e i Direttori dell'UEPE alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001;
- **Vista** la mail n. 2574 di protocollo del 4 marzo 2016 pervenuta da parte dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Caltanissetta con la quale sono stati trasmessi gli schemi di convenzione e la relativa scheda, chiedendo al nostro Ente l'adesione all'iniziativa;
- **Considerato** che il Comune di Valguarnera è disponibile ad accogliere i lavoratori di pubblica utilità, alle condizioni e per le mansioni meglio precisate negli allegati schemi di convenzioni;

Per i motivi espressi in narrativa:

Propone

- 1) **Approvare** le convenzioni, secondo gli schemi allegati "A" e "B" alla presente deliberazione, con il Tribunale di Enna e l'UEPE di Caltanissetta, al fine di dare l'opportunità ai cittadini di potere svolgere del lavoro di pubblica utilità presso il Comune di Valguarnera, in alternativa alla pena detentiva c/o pecuniaria irrogata dal Tribunale, nei casi stabiliti dalla legge.
- 2) **Autorizzare** il Sindaco alla sottoscrizione delle convenzioni secondo gli schemi allegati.

Il Sindaco

Dott.ssa Francesca Draia

Il Responsabile del Settore AA.GG.

Dott.ssa Silvana Arena

TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA*Presidenza**E**Il Comune di***ACCORDO
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ**

AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

PREMESSO

che fra il Tribunale ordinario di ENNA. e L'UEPE è stato sottoscritto un accordo quadro per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del decreto Ministeriale 26 marzo 2001, in data 06.07.2012 ;

che, ai sensi di tale accordo, L'UEPE fra l'altro si è impegnato a favorire l'attuazione delle norme sul lavoro di pubblica utilità, incentivando enti, cooperative sociali e organizzazioni di volontariato ad aderire a tale iniziativa;

che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 224bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e – in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis del D.P.R. 309 del 1990 e degli Artt. 186 e 187 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) - il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001;

CONSIDERATO

che l' di

con sede a _____ in via _____ n. C.F. _____ qui rappresentata dal sig.
nato a _____ il _____ che interviene nella sua carica di _____ e
legale rappresentante
è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni
sotto meglio precisate

SI CONVIENE

quanto segue tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella perso-
na del **Dr Giuseppe Ferreri**, Presidente del tribunale di **Enna**, giusta delega di cui in
premessa e l'

come sopra identificata e rappresentata

CONVENZIONE

ART.1

Attività da svolgere

Il Comune l' _____ in premessa precisata consente che i condannati alla
pena del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della
collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa.

Il comune l' _____ specifica che, presso le proprie strutture l'attività non retribuita in
favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto
ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

a) per ciascun ente sottoscrittore viene inserita l'attività di cui alla scheda già inviata

ART.2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto di-
sposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, com-
ma 2, del decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la
struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione
dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto
amministrativo ed organizzativo.

Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura econo-
mica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati
sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo

non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

ART.3 **Coordinatori delle prestazioni**

Il Comune l' _____ che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, nel proprio legale rappresentante individua l'incaricato che dovrà coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L' _____ di _____

Ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi (secondo la scheda allegata).

-Comunica al Tribunale e all'UEPE l'inizio della prestazione dell'attività non retribuita e redige il piano di lavoro individuale per ciascun soggetto in esecuzione di LPU.

-Mantiene rapporti con il Tribunale e l' UEPE segnalando le inadempienze, segue il condannato durante la prestazione dell'attività lavorativa.

-Comunica periodicamente le presenze del soggetto che svolge l'attività non retribuita e stila la relazione circa l'andamento del piano di lavoro individualizzato.

L' _____ di _____ si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l'attuazione della presente convenzione.

ART.4 **Modalità di trattamento**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l' _____ di _____ si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 commi 2 e ss del citato Decreto Legislativo.

L' _____ di _____ si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.

ART.5

Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all' _____ di _____ di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Gli oneri per tale copertura assicurativa sono a carico del Comune di _____ ;

ART.6

Violazione degli obblighi

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo all'UEPE ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo quanto previsto dalla normativa citata in premessa.

ART.7

Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare all'UEPE e al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 8

Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento della cooperativa/associazione

ART. 9

Relazione sull'applicazione della convenzione

L' _____ di _____, previa comunicazione all'U.E.P.E., predispone annualmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale.

ART.10
Durata dell'accordo

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha termine al; è rinnovabile per un periodo di tre anni.

Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere incluso nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia — Direzione generali affari penali.

Enna

IL PRESIDENTE
Del Tribunale Ordinario di Enna
(Dr Giuseppe Ferreri)

IL Legale rappresentante dell'
di
(_____)

**CONVENZIONE CON il Comune di
IL TRIBUNALE DI ENNA
PER L'APPLICAZIONE DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'**

AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274

E DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

I

ALLEGATO TECNICO PER LA DISCIPLINA DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

ENTE SOTTOSCRITTORE:

- **Ragione sociale:**
- **Sede Legale:**

- **P.IVA/ C.F**
- **Rappresentante legale:**

CONDIZIONI DI IMPIEGO

- Sede di impiego lavoratori di pubblica utilità: _

- Numero max. di lavoratori impiegabili contemporaneamente _

- Orario di lavoro previsto: ore

- N. di giorni lavorativi per settimana:

- Giorno di riposo: domenica e festivi

-

- Mansioni prevalenti

CONVENZIONE TRA
UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI CALTANISSETTA
COMUNE DI

L'Ufficio di Esecuzione Penale esterna di Caltanissetta (di seguito denominato UEPE), codice fiscale 92000630852, nella persona del direttore reggente Teresa Costa nata a Caltanissetta il 14.12.1952, elettivamente domiciliata, ai fini della presente convenzione presso la sede legale dell'UEPE, in via Kennedy n. 16

e il comune di _____ nella persona del _____ nato a _____, il _____, elettivamente domiciliato, ai fini della presente convenzione presso il comune di _____

Visto l'art. 27 comma 3 della costituzione, che recita: "2 le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato",

Vista la Legge n. 354/75 e successive modifiche, e in particolari l'art.47che... prevede che " l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato;

Visto il D.P.R. 230/2000, che prevede:

all'art. 1, comma2 che " il trattamento rieducativo.....è diretto, inoltre a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale";

all'art. 27 che venga favorita una "riflessione sulle condotte antiggiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa";

all'art. 68, comma 6 che le direzioni degli istituti e degli UEPE "curino la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa";

all'art. 118, comma 8 lett. d) che il servizio sociale promuova"una sollecitazione ad una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che

sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo”;

Visto che la legge n. 67/2014 ha innovato l’ordinamento penale introducendo:

l’art. 168 bis c. 2 c.p., che prevede che la messa alla prova per gli adulti “comporta ... altresì l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita In favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato”;

l’art. 464 bis c. 4 lett. b) c.p.p., che richiede, fra gli elementi del programma di trattamento per i soggetti ammessi alla messa alla prova per gli adulti, “le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all’attività di volontariato di rilievo sociale”;

Vista la L. n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che prevede, a all’art. 6, che i comuni “nell’esercizio delle loro funzioni provvedono a promuovere, nell’ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse della collettività tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell’ambito della vita comunitaria”, b) all’art. 19 che i comuni provvedono a definire il piano di zona che individua, fra l’altro, “ le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici dell’amministrazioni statali, con particolare riferimento all’amministrazione penitenziaria e della giustizia”.

Vista la L. 266/91 “Legge quadro sul volontariato” e la L. 383/2000 sulle “Associazioni di promozione sociale”;

VISTO il Protocollo operativo tra Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e la Conferenza Nazionale del Volontariato in ambito penitenziario sottoscritto il 13 novembre 2014, in particolare l’art.3 che prevede ambiti di programmazione

congiunta finalizzati a favorire attività non retribuite a favore della collettività, lavoro di pubblica utilità riparativi e di utilità sociale;

Considerato che lo svolgimento di attività a beneficio della collettività può essere realizzato attraverso:

- Una forma di riparazione che il condannato o l'imputato ammesso alla prova pone in essere verso la collettività, quale parte offesa dal fatto criminoso;
- Azioni riparatorie nei confronti della parte offesa, ove quest'ultima abbia consensualmente aderito;

Considerato che la riparazione a favore della collettività consiste nella prestazione di un'attività non retribuita da svolgersi presso i soggetti sopra citati;

Considerato che il programma di trattamento definito con il condannato/imputato e dallo stesso sottoscritto deve tener conto del suo impegno lavorativo e delle sue esigenze familiari;

Considerato che l'UEPE concorre a realizzare le attività previste dalla vigente normativa, finalizzate al reinserimento sociale di persone condannate, in esecuzione penale esterna o intramuraria, nonché alla predisposizione di programmi di trattamento per i soggetti ammessi alla sospensione del procedimento con messa alla prova;

Considerato il Comune di _____ si rende disponibile a inserire condannati/imputati che espletino attività non retribuita a beneficio della collettività nei servizi che svolge per realizzare le proprie finalità statutarie e/o istituzionali;

Precisato che non rientrano nella presente convenzione borse lavoro, tirocini lavorativi, lavori socialmente utili quali forme di avviamento al lavoro;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art.1

Finalità

La presente convenzione ha lo scopo di :

- Promuovere azioni concordi di sensibilizzazione nei confronti della comunità locale rispetto al sostegno e al reinserimento di persone in esecuzione penale;
- Promuovere la conoscenza e lo sviluppo di attività riparative a favore della collettività;
- Favorire la costituzione di una rete di risorse che accolgono i soggetti ammessi a misura alternativa o ammessi alla sospensione del procedimento con messa alla prova che hanno aderito ad un progetto riparativo;

Art.2

Impegno delle parti

L'U.E.P.E. si impegna a:collaborare con il Comune di
per sensibilizzare l'ambiente in cui saranno inseriti i soggetti segnalati;

- Segnalare al Comune di il nominativo di ogni soggetto in misura alternativa o ammesso alla prova che aderisce alla proposta di svolgere attività a favore della collettività, previa acquisizione di impegno scritto dell'interessato e dell'autorizzazione dello stesso all'utilizzo dei dati sensibili che lo concernono. Con riferimento a tutti i soggetti l'UEPE fornirà una scheda di presentazione in cui verrà specificato il tempo che la persona può dedicare all'attività prescelta e l'eventuale specifica professionalità posseduta, al fine di poterla collocare al meglio all'interno delle strutture/risorse messe a disposizione dall'ente/associazione convenzionato/a;
- Comunicare il nominativo del funzionario incaricato di eseguire il procedimento di misura alternativa alla detenzione/sospensione del processo con messa alla prova all'interno, con il quale l'ente/associazione può rapportarsi per ogni eventuale necessità connessa allo svolgimento dell'attività ripartiva;

- Preparare ed accompagnare l'inserimento del soggetto nella struttura individuata, offrendo ogni necessario supporto;
- Promuovere e partecipare alle periodiche verifiche sull'andamento dell'inserimento.

Il Comune di _____ si impegna a:

- Individuare all'interno delle proprie strutture operative idonei ambiti di impiego per lo svolgimento di attività di riparazione da parte di persone in esecuzione di pena/ammesse alla sospensione del procedimento con messa alla prova;
- Collaborare con l'UEPE per la redazione del programma di trattamento, individuando gli impegni specifici, il numero di ore e le modalità di inserimento nell'attività di riparazione, e per sensibilizzare l'ambiente in cui saranno inseriti i soggetti segnalati;
- Assumere l'onere dei premi per l'assicurazione (contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività e responsabilità civili) per ciascun soggetto inserito, anche attraverso posizioni e polizze assicurative già attive per i propri dipendenti/aderenti;
- Collocare presso la struttura che verrà individuata di volta in volta il soggetto ammesso allo svolgimento di attività di riparazione per le finalità di cui all'art.1 della presente convenzione;
- Designare un referente per il progetto riparativo, che indirizzi l'attività della persona, la supporti nello svolgimento del compito affidatole e mantenga i rapporti con l'UEPE;
- Partecipare alla valutazione dell'andamento del progetto riparativo, secondo le scadenze che saranno individuate di concerto con l'UEPE, al fine di esaminare, anche dopo aver sentito il soggetto interessato, l'opportunità di introdurre modifiche, proseguire o interrompere il progetto;
- Rilevare, anche con strumenti informatici, la presenza giornaliera e gli orari dell'affidato/imputato. Mettendoli a disposizione dell'UEPE con cadenza almeno mensili ed ogni qualvolta richiesto;

- Segnalare tempestivamente eventuali assenze ingiustificate, inadempienze o comportamenti non idonei dell'affidato/imputato;
- produrre, al termine del periodo di svolgimento dell'attività riparativa, un attestato relativo alla durata e tipologia di attività prestata.

Art.3

Durata e diritto di recesso

La presente convenzione ha la durata di un anno ed ha efficacia dal momento della sottoscrizione.

E' da intendersi tacitamente rinnovata di un anno in anno salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.

Ciascuna parte può recedere dalla convenzione fornendo preavviso scritto di almeno novanta giorni alle altre parti contraenti.

Nei casi in cui la risoluzione anticipata avesse riflessi sostanziali sui progetti individuali in corso, sarà indispensabile, prima di procedere alla sospensione, attendere il reperimento di una soluzione alternativa presso altra struttura.

Per ogni controversia inerente l'applicazione o interpretazione del presente atto competente è l'Autorità Giudiziaria Ordinaria – Foro di Caltanissetta

Caltanissetta li

Il Direttore dell'UEPE

Il Rappresentante del Comune



COMUNE DI VALGUARNERA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ALLEGATO N. (2)

OGGETTO PROPOSTA: Approvazione schemi di accordo con il Tribunale di Enna e l'UEPE di Caltanissetta per svolgimento lavoro di pubblica utilità presso il Comune.

RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, si esprime **PARERE** favorevole
Sede Municipale 11-3-2015

Il Responsabile del Servizio
Sig.ra Maria Callèrame

Il Responsabile del Settore AA.GG.
Dott.ssa Silvana Arena



COMUNE DI VALGUARNERA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ALLEGATO N.(3)

OGGETTO: Approvazione schemi di accordo con il Tribunale di Enna e l'UEPE di Caltanissetta per svolgimento lavoro di pubblica utilità presso il Comune.

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità contabile della proposta, si esprime **PARERE** FAUORABILE

Sede Municipale 21-03-2016

Il Responsabile del Procedimento



Il Responsabile del Settore
Dott. Calogero Centonze



COMUNE DI VALGUARNERA

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 48 del 14.3.16, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 14-3-2016 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1°, come modificato dall'art.127, comma 21, della L.R. n. 17/04)

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Sede Municipale, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all'albo pretorio del Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal _____ è divenuta esecutiva il giorno _____

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (L.R. n.44/94 art.12, comma 1) ;
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE